

## PRETURA ROMA

2 GENNAIO 1985

PRETORE:

BONACCORSI

PARTI:

SCICOLONE

*(Avv. Barengi, Ponti)*

TATTILO EDITRICE S.P.A.

*(Avv. Bonanni)*

**Persona (diritti della) •  
Immagine • Persona nota •  
Fotografie • Pubblicazione •  
Attinenza al settore di attività •  
Scopo di lucro non prevalente •  
Licità.**

*È lecita l'utilizzazione dell'immagine di persona nota senza il consenso del ritrattato (e in assenza di qualsiasi pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione), purché attenga strettamente al campo di attività particolare del soggetto e non sia volta a fini di speculazione commerciale, tali da rivelare l'assenza di una reale utilità sociale.*

**Persona (diritti della) •  
Immagine • Consenso tacito alla  
pubblicazione • Ammissibilità.**

*È lecita la diffusione dell'immagine altrui quando l'autore di essa abbia ragionevolmente creduto nell'esistenza del consenso tacito del titolare, data l'assenza di qualsiasi passata doglianza di fronte a fatti dello stesso genere (nel caso di specie erano stati diffusi fotogrammi e foto di scena di vecchi films, già pubblicati ripetutamente su diverse riviste).*

**Persona (diritti della) • Persona nota • Fotografie remote • Mutamento delle concezioni etiche e professionali • Lesione dell'onore del decoro e della reputazione • Esclusione.**

*Non costituisce lesione dell'onore, della reputazione e del decoro la diffusione di immagini remote — nella specie, fotografie di nudo — di una persona nota, anche se essa in seguito abbia sviluppato una diversa personalità o concezione etica o professionale.*

**RILEVATO IN FATTO.** — Con ricorso depositato in data 26 novembre 1984 Sofia Scicolone lamentava che sul n. 12 — dicembre 1984 — del mensile « Playmen » Tattilo Editrice, in vendita nelle edicole italiane, era pubblicato un servizio a firma Daniele Cerri, addetto ai « servizi culturali », dal titolo « Sophia nuda: gli anni difficili », sottotitolo « Le foto inedite che pubblichiamo in queste pagine, nelle quali Sophia compare nuda, sono le "sequenze francesi" di un film dei primi anni '50. Aveva allora appena diciott'anni... ». Inoltre, sulla copertina della rivista, accanto ad altra donna in abbigliamento molto succinto che la teneva in mano come fosse un quadro e la presentava, appariva con particolare risalto una delle predette immagini « inedite », accompagnata dalla scritta « Esclusivo » « Sophia nuda. Le foto inedite degli anni '50 ». Agli edicolanti era stata data altresì in distribuzione una « locandina » per attirare l'attenzione dei compratori ritraente il viso di essa ricorrente con scritto a caratteri cubitali « Sophia nuda: le foto inedite degli anni '50 ».

Precisava la Scicolone di non avere mai autorizzato né dato il proprio consenso a tale illegittima e abusiva pubblicazione, che, stante anche il carattere del mensile « Playmen » (notoriamente dedicato a servizi riconducibili alla pornografia), offendeva e recava gravissimo ed irreparabile pregiudizio al decoro, all'onore ed alla reputazione di essa ricorrente, con riferimento alla sua dignità di donna, alla sua attività professionale, alla sua famiglia, al marito ed ai suoi figli ancora in tenera età.

Tutto ciò premesso e ritenuto che non ricorresse nei fatti esposti lo scopo legittimo di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti, per cui si rendeva operante il divieto di cui all'art. 96 legge 633 del 22 aprile 1941, sul diritto di autore, essendo state le immagini usate all'unico scopo, di mero lucro, commerciale e pubblicitario, di aumentare le vendite della rivista, sfruttando e approfittando intenzionalmente e ingiustificatamente della notorietà di essa ricorrente, quest'ultima chiedeva che il Pretore, al fine di evitare in via di urgenza il pericolo di imminente ed irreparabile pregiudizio derivante dalla diffusione del suddetto numero di « Playmen » e delle immagini ivi riprodotte, ordinasse il sequestro e la distinzione di tutti i numeri 12 Dicembre 1984 del mensile predetto, con inibizione alla editrice società « Tattilo Editrice S.p.A. », dell'ulteriore stampa di nuovi esemplari e della diffusione e messa in commercio degli stessi, e disponesse altresì il sequestro e la distruzione anche presso terzi di tutti i negativi e delle copie positive delle fotografie della ricorrente in possesso della predetta società, inibendo comunque alla stessa l'uso delle predette immagini, la vendita e qualsiasi atto dispositivo delle stesse, e adottasse, in via subordinata, ogni provvedimento opportuno e necessario alla tutela del decoro, dell'onore e della reputazione della ricorrente.

Disposta la comparizione delle parti, all'udienza di trattazione della causa si costituiva la Tattilo Editrice S.p.A., la quale resisteva al ricorso, sollevando numerose eccezioni. Deduceva, in particolare, di avere esercitato un diritto costituzionalmente garantito: il diritto di cronaca, collegato col dovere di informazione, con riferimento al fatto, di pubblico interesse, che l'attrice ha compiuto quest'anno cinquant'anni ed i giornali italiani ed esteri hanno dedicato ampio risalto all'avvenimento pubblicando biografie, interviste, foto recenti e meno recenti. In esercizio di tale diritto-dovere, « Playmen » aveva segnalato ai lettori l'evento con la pubblicazione di un servizio, che non si esauriva nella riproduzione di immagini fotografiche avulse da ogni contesto informativo, ma si componeva di un articolato testo redazionale dal contenuto, talvolta, addirittura apologetico. Aggiungeva la resistente che le

foto contestate non ledevano minimamente il decoro, l'onore e la reputazione della signora Loren, stante la loro « ingenua e persino un po' patetica asetticità ». Precisava trattarsi di fotogrammi o comunque di fotografie di scena di vecchi films, in versioni destinate al mercato estero: immagini, perciò, per loro natura, funzione e destinazione, pubbliche, per la cui pubblicazione, peraltro, esisteva il tacito consenso della stessa Loren, in quanto quasi tutte le foto erano state già pubblicate nel corso degli anni tanto da « Playmen », quanto da altri giornali italiani e stranieri, senza alcuna doglianza dell'interessata.

Invocava, infine, la deroga prevista dall'art. 97 legge 633/1941, e cioè la

Le due decisioni pubblicate presentano aspetti di un certo interesse, che possono essere così individuati:

1) la scriminante della notorietà: se essa impedisca di per sé e in ogni caso il sorgere dell'illecito, o se invece tale effetto sia subordinato alla sussistenza di certe situazioni di fatto;

2) l'ammissibilità di un consenso « tacito »;

3) la possibilità d'una violazione dell'onore, del decoro e della reputazione della persona nota, attraverso date modalità di divulgazione della sua immagine (punto comune alle due pronunce).

Su ciascuna questione facciamo seguire alcuni richiami di dottrina e di giurisprudenza.

1. La dottrina ritiene oggi in maggioranza che il legislatore, prevedendo nell'art. 97 l. aut. alcune eccezioni al divieto di utilizzazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato (divieto sancito dall'art. 96 della stessa legge), abbia inteso dare rilievo giuridico, considerandole speciali cause di giustificazione, ad alcune situazioni, in cui è raffigurabile un autentico e serio interesse pubblico all'informazione.

Riferendo alla particolare ipotesi della « notorietà » tale criterio interpretativo, sono andate puntualizzando due condizioni da ritenersi ineliminabili, affinché quell'esigenza sia soddisfatta e la scriminante operi. La prima richiede che l'immagine pubblicata attenga direttamente alle circostanze ed alle attività, che rendono la persona nota al pubblico; la seconda implica che non si tenda esclusivamente, o anche solo prevalentemente, al conseguimento di un lucro personale, senza che esista uno specifico e riconoscibile interesse della collettività.

Quest'opinione è accolta anche dal Pretore di Roma, nell'ordinanza che qui pubblichiamo. Interessante è stata l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, la quale ha attraversato vicende alterne; vediamo la distintamente riguardo all'una e all'altra condizione.

La necessaria relazione tra immagine diffusa e peculiare campo di attività della persona nota era già sostenuta in Cass. 10 giugno 1955, n. 2649 (in *Foro it.*, 1955, I, 1648, e in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 257, con nota conforme di SORDELLI, *Diritto all'immagine e notorietà dell'effigiato*), la quale confermava App. Milano 30 novembre 1954 (in *Giust. civ.*, 1955, I, 284; inoltre in *Foro it.*, 1955, I, 559, con nota di DE CUPIS; in *Tem*, 1955, 2, con nota di CANDIAN). La sentenza della Corte Suprema si informava al principio che la notorietà non giustifica la pubblicazione, quando questa riguardi comportamenti ed atteggiamenti estranei ad una veste pro-

giustificazione derivante dalla « notorietà » dell'attrice e dal riferimento delle foto a « fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ».

Così instauratosi il contraddittorio, dopo ampia discussione orale e il deposito di note illustrative e documenti il Pretore si riservava di decidere.

**CONSIDERATO IN DIRITTO.** — La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto alla riservatezza per l'arbitraria diffusione delle sue fotografie, che « la offendono nella sua dignità di donna, di attrice, di moglie e di madre ».

La resistente invoca in primo luogo la libertà di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: il diritto di cronaca, in relazione anche all'adempimen-

fessionale specifica; essa stabilisce illecito la diffusione della fotografia di una nota attrice, senza didascalie, né altro che sottolineasse il nesso con il settore di notorietà del soggetto.

Nel periodo successivo, i giudici di merito, pure con argomenti non del tutto coincidenti, seguirono questo orientamento: v. es. Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Foro pad.*, 1954, I, 924, con nota di DE CUPIS; Pret. Roma 15 marzo 1956, in *Rass. dir. cinem.*, 1956, 47; Trib. Milano 16 maggio 1958, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 471; Pret. Roma 24 novembre 1959, in *Foro it.*, 1960, I, 1083 (qui il giudice concesse l'inibitoria contro l'inserzione in un film di immagini della stessa Loren, ritenendo si fosse fuori dell'ambito di efficacia della scriminante della notorietà, poiché non era presente alcuna finalità di cronaca e di informazione).

Con sentenza 14 dicembre 1963, n. 3150 (in *Foro it.*, 1964, I, 272), la Cassazione ha espresso parere inverso. L'argomento è sostanzialmente questo: se si esige, oltre alla notorietà, il collegamento dell'immagine al campo di attività pubblica del soggetto, si finisce per richiedere la sussistenza di requisiti non previsti dalla legge nell'art. 97 l. aut., oppure se ne fondono due insieme — vale a dire, quello della notorietà, e quello del legame con fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico —; eventualità questa palesemente in contrasto con la norma, dove compare la congiunzione « o », di chiaro valore disgiuntivo. Pertanto, ammessa la notorietà, è provato anche il pubblico interesse alla conoscenza dell'immagine della persona nota, senza che si possa concepire nessun'altra restrizione. In tal senso, più di recente, si è espressa ancora la Cassazione nella sentenza 27 maggio 1975, n. 2129 (in *Foro it.*, 1976, I, 2895).

Quanto ai giudici di merito, non mancano adesioni all'uno e all'altro orientamento, anche in contrasto con l'opinione in quel momento espressa dalla Cassazione: così v. es. Pret. Roma 19 settembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 149 con nota critica di DE CUPIS, *Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica*; e Pret. Roma 10 dicembre 1955, in *Dir. aut.*, 1955, 80, entrambe precedenti a Cass. n. 3150/1963, eppure con essa concordi (nella sentenza del Pretore di Roma per ultima citata, si adottava un principio molto ampio di interpretazione della « notorietà »: « esercitando la professione di attrice », scrive infatti il giudice, « la ricorrente ha implicitamente rinunciato alla privacy della sua immagine »); al contrario, sono posteriori alla menzionata sentenza della Cassazione, ma fedeli al più antico orientamento, ad es. Trib. Milano 2 ottobre 1969, in *Foro pad.*,

to del dovere di informazione, che avrebbe giustificato l'inserimento delle fotografie in un articolato testo redazionale, di contenuto sostanzialmente apologetico, in occasione del recente compleanno dell'attrice.

Si ripropone, allora, il delicato problema del coordinamento e temperamento di due esigenze fondamentali: quelle della pubblica informazione e della tutela dei diritti individuali, cioè della libertà dell'informazione da una parte e del rispetto della persona dall'altra.

Non è il caso di ripercorrere qui le tappe dell'annoso dibattito e dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dell'interesse alla riservatezza, sulla configurazione del relativo diritto, e sulla tutela dei valori della persona di fronte alla libertà di espressione del pensiero.

Senza privilegiare aprioristicamente il valore assoluto della libertà di espressione, ovvero la riscoperta attuale dei valori spirituali dell'uomo e dello sviluppo della persona nella visione di un nuovo umanesimo e della « centralità » dell'uomo, basti partire, in questa sede, dal dato normativo per cercare di ottenere un giusto criterio di temperamento tra il diritto del singolo a non subire indebite intrusioni nella sfera del privato e il diritto di ricerca e di divulgazione, che è bene altrettanto fondamentale e che costituisce altro essenziale aspetto della libertà.

Ora, la tutela dell'indubbio interesse che ciascun soggetto ha a non vedere pubblicizzata — senza il suo consenso — la riproduzione delle sembianze, ha un sicuro fondamento testuale nelle disposizioni degli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 l. diritto aut., che pongono, però, notevoli limitazioni al diritto alla immagine, in quanto, mentre l'art. 96 citato stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, l'art. 97 della stessa legge dispone che tale consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà, dall'ufficio pubblico ricoperto, dalla necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, e quando la riproduzione è ricollegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'ultimo comma dello stesso

articolo precisa tuttavia che il ritratto non può mai essere esposto o messo in commercio, anche in questi casi, quando l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e anche al decoro della persona ritratta.

Pertanto il diritto alla non conoscenza altrui della propria immagine deve cedere, in determinati casi, a prioritarie esigenze (fermo restando il limite insuperabile della tutela dell'onore, della reputazione e del decoro). Nella valutazione comparativa degli interessi in conflitto, la legge favorisce, in particolare, fini di informazione pubblica, in relazione alla notorietà della persona o al collegamento con avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ovvero fini di pubblica utilità (di giustizia, di polizia, didattici, scientifici e culturali in genere).

Il criterio di contemperamento deve allora fondarsi sulla rilevanza oggettiva della notizia, che abbia, cioè, una importanza sociale tale da impegnare i valori della collettività. In tal caso, l'esigenza della libertà di manifestazione del pensiero prevale, in quanto, se esiste un interesse pubblico a conoscere, nel contemperamento dei contrapposti interessi alla conoscenza ed alla riservatezza, trova ampia giustificazione l'attività di ricerca e di informazione, di fronte alla quale deve cedere il c.d. diritto del singolo alla riservatezza. Ciò vale soprattutto per i soggetti impegnati in eminenti attività di vasto interesse pubblico. Anche per gli uomini che hanno operato una scelta di vita pubblica o di importanza sociale (nel settore della politica, nello spettacolo, nello sport, nella scienza, ecc.), esiste, bensì, una sfera di riservatezza intoccabile (segnatamente per quanto concerne la vita intima). Essi, però, finiscono con l'essere uomini pubblici, avvolti da un alone di notorietà, rispetto ai quali divengono lecite intrusioni che viceversa sarebbero inammissibili se operate nei confronti di chi vive nell'anonimato. L'ambito della riservatezza si restringe, perciò, notevolmente nei confronti di tutti i soggetti che, per un verso o per l'altro, godono di notorietà, per effetto della loro costante « proiezione nel sociale ».

È, perciò, consolidata la giurisprudenza nel ritenere prevalente, nei con-

fronti di costoro, l'interesse pubblico alla informazione (V. Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, in *Giust. civ.*, Mass. 1959, n. 106) e nell'affermare la rilevanza della notorietà come causa di giustificazione per la pubblicazione delle immagini senza il consenso dell'interessato.

Occorre rilevare, però, che la divulgazione deve essere funzionale alle esigenze della pubblica informazione e in stretto collegamento con la notorietà, cioè in riferimento al particolare campo dell'attività della persona ritrattata (onde non sono ammesse intrusioni nella sfera di intimità privata).

Inoltre, non deve prevalere sull'interesse pubblico all'informazione lo scopo di lucro. È pacifico, infatti (e la sentenza della Suprema Corte, Cass. n. 2129 del

1970, I, 208, con nota di JARACH, *Ancora del diritto della personalità e dei diritti di libertà*; Trib. Milano 21 giugno 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 166; App. Milano, 19 gennaio 1971, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 163, con nota di M.C.).

Passando alla seconda condizione elaborata dagli interpreti — cioè quella che il fine di personale guadagno non sia prevalente rispetto all'esigenza di pubblica informazione — la sentenza Cass. 31 gennaio 1959, n. 295 (in *Foro it.*, 1959, I, 200) si schierava a favore di una interpretazione restrittiva della « notorietà ». Come, infatti, in generale, i limiti di esercizio di un diritto sono sempre collegati all'interesse che non si vuole sia prevaricato e in ragione del quale esistono, così bisogna ritenere che le eccezioni alla tutelabilità del diritto all'immagine, sancito nell'art. 10 cod. civ. e nell'art. 96 l. aut., siano operanti solo finché su qualsiasi altro interesse di tipo personale prevalga il fine di soddisfare l'esigenza pubblica all'informazione.

Viceversa, la sentenza Cass. 14 dicembre 1963, n. 3150, citata, sosteneva che è inutile qualsiasi ricerca intorno la prevalenza dello scopo di pubblica informazione su quello di lucro personale, proprio così come è superflua ogni indagine sulla relazione con il campo di attività. La notorietà, secondo la Corte, giustifica la deroga all'art. 96 anche se la pubblicazione è fatta a mero scopo di lucro: ad escludere la validità della scriminante non basta tale scopo, in quanto dal disposto dei due artt., 96 e 97, l. aut. risulta, testualmente, che non occorre il consenso per « esporre, riprodurre o mettere in commercio » il ritratto di una persona nota: e il « mettere in commercio » sottintende uno scopo di lucro, accanto alla soddisfazione dell'interesse generale dell'informazione.

In questo senso, App. Bologna 21 aprile 1978 (in *Foro pad.*, 1978, I, 295, con nota di A.P., *Figurine, che passione! Spunti in tema di diritto all'immagine*) presenta osservazioni interessanti: vi si afferma che, quando al normale fine di guadagno dell'agente si unisce il pubblico interesse alla divulgazione dell'immagine, la diffusione e il commercio di essa sono legittimi, indipendentemente da valutazioni quanto mai aleatorie ed estranee allo spirito delle norme sul diritto all'immagine, di ordine qualitativo e quantitativo, tra lo scopo di lucro di riprodurre l'immagine e l'interesse sociale alla conoscenza, circa la prevalenza dell'un elemento sull'altro. La vicenda riguardava la riproduzione e la messa in commercio, in bustine di carta non recanti indicazioni sul loro contenuto, di fotografie di famosi campioni dello sport (le « figurine » con cui si può riempire l'« album »).

1975, invocata dalla ricorrente, ribadisce tale punto, senza escludere il diritto di cronaca), che è vietata la divulgazione dell'immagine fisica del soggetto a fini meramente commerciali. Invero, non ci si può appropriare, con la scusa della notorietà, dell'immagine altrui al fine di trarne un lucro, e cioè di farne commercio senza il consenso della persona ritratta (cfr., al riguardo, l'art. 21 della legge sui marchi, 31 giugno 1942, n. 629, che vieta la brevettazione come marchio del ritratto delle persone senza il consenso delle stesse o di determinati congiunti nel caso di morte). Da tutto l'ordinamento discende il divieto di utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Occorre il consenso, anche delle persone che godo-

Con la sentenza 27 maggio 1975, n. 2129 cit., la Cassazione torna all'antica opinione, e riconosce che « sarebbe invero, assurdo ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare un interesse privato di pubblicazione commerciale, rispetto ad un interesse non patrimoniale della persona, dovendosi invece ravvisare la volontà legislativa di stabilire soltanto la prevalenza fra due interessi non patrimoniali: quello del pubblico all'informazione su quello individuale al riserbo della propria immagine »: inoltre, l'art. 41, comma 2, Cost. conferma che l'interesse commerciale deve cedere di fronte alla mancanza di un'utilità sociale e al pregiudizio per la dignità umana.

Tra le molte pronunce di merito conformi, v. Trib. Milano 14 ottobre 1974, in *Riv. dir. sport.*, 1974, 253 (un fabbricante di scarpe distribuiva il suo prodotto ai rivenditori, accompagnandolo con volantini pubblicitari in cui al marchio e alla denominazione della ditta si univa il ritratto di un noto personaggio); App. Roma 20 gennaio 1975, in *Arch. civ.*, 1976, 926 (con nota di ALBAMONTE, *Brevi considerazioni in tema di limiti alla tutela del diritto all'immagine*: scrive l'A. che non si è più nel lecito se la riproduzione tende a soddisfare la curiosità e la morbosità pubblica), secondo cui la notorietà non scusa più se c'è soltanto uno « scopo egoistico e lucrativo »; Trib. Modena 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 159-240 (con nota di BRUSCA, *Tutela del diritto degli atleti alla propria immagine*: egli, fra l'altro, osserva che è appunto la prevalenza del pubblico interesse all'informazione che giustifica la pubblicazione delle enciclopedie e delle altre opere di cultura), poi riformata da App. Bologna 21 aprile 1978, cit. Famosa ed ampiamente commentata la vicenda giudiziaria che ebbe a protagonista un noto calciatore, le cui sembianze erano state riprodotte e messe in commercio nell'inusitata forma di un bambolotto, senza il preventivo consenso dell'interessato: la tutela fu concessa, in primo, secondo e terzo grado, argomentandosi sempre che il diritto all'immagine è sacrificabile solo se ricorrono effettivamente ed attualmente esigenze di carattere pubblico e sociale. Si tratta di Trib. Milano 3 ottobre 1974, Mazzola e Soc. Effe Bambole Franca, in *Dir. aut.*, 1975, 391; in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 692; e in *Riv. notar.*, 1975, II, 506, con nota di HAUPT, *Lesione del diritto all'immagine e risarcibilità dei danni « extrapatrimoniali »*; seguita da App. Milano, 9 aprile 1976, n. 855, in *Mon. trib.*, 1976, 314, e in *Dir. aut.*, 1976, 458; e da Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foto it.*, 1980, I, 81, con nota di PARDOLESI; in *Giust. civ.*, 1980, I, 1377, con nota di

no di notorietà, quando il fine esclusivo o fortemente preminente della pubblicazione sia quello di mero lucro. Invero, il diritto di sfruttamento commerciale del ritratto altrui deve essere espressamente autorizzato dal titolare, anche in forza delle norme costituzionali che tutelano la libertà di iniziativa economica e il diritto esclusivo di disporre dei propri beni a fini di commercio.

Viceversa la divulgazione dell'immagine deve ritenersi lecita quando essa non coinvolga operazioni di bassa speculazione commerciale e non implichi uso esclusivamente o sfacciatamente commerciale o pubblicitario, tale da rivelare la mancanza di una vera utilità sociale (sulla liceità della diffusione dell'immagine quando sia connessa a fini anche divulgativi, informativi, culturali o didattici, senza alcun pregiudizio all'onore, reputazione e decoro della persona, v. ord. Pret. Roma 19 maggio 1984, in causa Tucci c. Soc. Longanesi, con riferimento anche a Pret. Milano 20 ottobre 1980, in causa Di Stefano c. Longanesi).

Passando all'esame del caso concreto oggetto della causa, occorre accertare in primo luogo se le immagini di cui trattasi possano considerarsi lesive dell'onore, della reputazione o del decoro della ricorrente (poiché, in tale caso, la pubblicazione arbitraria sarebbe senz'altro vietata perché non scriminata dal criterio della notorietà).

Orbene, la verifica in questo senso è del tutto negativa.

Le fotografie in questione — che peraltro sono state già pubblicate in gran parte, negli anni scorsi, in altri numeri della stessa rivista, senza che l'interessata sollevasse alcuna doglianza (ed è poco verosimile che essa non ne sia venuta a conoscenza attraverso i canali informativi che un'attrice di fama internazionale non può non avere): il che poteva indurre, nella Soc. Tattilo, il ragionevole convincimento dell'esistenza di un tacito consenso dell'attrice (e sull'ammissibilità di un consenso implicito alla diffusione dell'immagine, copiosa è la giurisprudenza di questa Pretura: v. ord. 12 novembre 1975, De Valvert c. S.p.A. Tattilo Editrice, in *Dir. aut.*, 1976, 148; ord. 30 novembre 1977, Bouchet c. S.p.A. Tattilo Editrice, e,

da ultimo, ord. 8 gennaio 1982, Fenech c. S.p.A. Tattilo Editrice) — sono immagini di nudo piuttosto castigate, per nulla oscene o sconvenienti, anzi addirittura di candida ingenuità come sottolineata parte resistente, specie se rapportate al gusto e alla moralità corrente ed alle indecentissime pubblicazioni oggi presenti in massa sul mercato.

Sono immagini che recano l'impronta di un'epoca ormai superata e che adesso fanno quasi sorridere. Trattasi, per lo più, di fotografie che ritraggono l'attrice a seno nudo, ma nessuno si scandalizza più alla visione del seno fiorento di una prosperosa fanciulla, la cui esibizione, sulle spiagge o nel corso di spettacoli, anche televisivi, non è certo atto disdicevole. Anche le tre foto che si assumono inedite appaiono non spregiudicate, anzi piuttosto moderate nella loro espressione.

L'unico nudo integrale (quello riportato a p. 33 della rivista, che apre il servizio) è anch'esso contenuto in giusti limiti (si direbbe, anzi, che evochi l'immagine della casta Susanna, sorpresa, com'è l'attrice, in un naturale atteggiamento di istintiva pudicizia e vereconda riservatezza, quasi nel gesto di coprire le proprie nudità, per nulla offensive del pudore).

Né può ritenersi leso il particolare sentimento soggettivo di costumatezza e di decoro della persona con riguardo a foto tratte da pellicole cinematografiche (come più oltre sarà precisato) e già diffuse, senza contestazioni, in quasi tutto il mondo, come risulta dalla vasta documentazione di provenienza estera, acquisita in atti.

Nessun pregiudizio personale la Loren può riportare, quindi, dalla diffusione delle fotografie, che non sono idonee a ledere il suo onore o il suo decoro, né la sua reputazione, anche artistica, pur considerando che l'attrice, dalle originarie prestazioni filmistiche di scarso peso specifico, è passata (come è naturale, nel processo di maturazione tecnico-professionale e culturale di una seria interprete) a più elaborate e raffinate forme di espressione artistica, tanto da meritare anche ambiti riconoscimenti internazionali (fra cui un premio « Oscar »). Anche se è divenuta attrice di più sofisticata apparenza, di più raffinata eleganza e di più pacata bellezza, oltre che di mag-

giore bravura, la Loren non può dolersi del raffronto tra le foto dell'epoca e la sua immagine attuale (non solo in senso fisico, estetico ed artistico, ma anche morale, sociale, culturale, ecc.). Non possono importare denigrazione e nulla tolgono ai meriti dell'attrice, come acquisiti nell'ulteriore corso della sua prestigiosa carriera artistica, le originarie interpretazioni.

Né può aver rilievo la successiva espressione di una diversa personalità o concezione etica o professionale dell'attrice, rispetto a quella che poteva apparire dalle fotografie in questione, ed il conseguente ripudio (« diritto di pentimento ») di quegli originari atteggiamenti, ora rinnegati alla luce di una prospettiva di vita e di lavoro sempre più af-

P. CRUGNOLA, *In tema di utilizzazione dell'immagine di persone note.*

In dottrina, sull'interpretazione della scriminante della notorietà cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, p. 299 ss., a cui parere la notorietà consente di limitare il diritto all'immagine delle persone famose, ma non fino ad invadere quel particolare settore che è costituito dalla « sfera intima della loro vita privata, di fronte alla quale le esigenze della pubblica curiosità non possono che arrestarsi ». Tale concezione pone, ci pare, una limitazione meno severa alla efficacia della giustificazione della notorietà, di quella che adottano molti giudici (tra essi c'è anche quello che ha emesso l'ordinanza pubblicata), la quale, come abbiamo visto, parla di « collegamento al particolare campo di attività » del soggetto noto. Criterio individuato dall'A. per delimitare quella sfera è la « serietà e giustificata » dell'interesse generale alla conoscenza di ciò che riguarda le persone celebri (p. 302): criterio accolto da PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, Milano, 1957, p. 14; SORDELLI, *Diritto all'immagine e notorietà dell'effigiato*, cit.

In aggiunta alle note e agli scritti ricordati, v. ancora DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1982, tomo I, Sez. II, pp. 149 ss.; SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 287 (nota a Cass. n. 3150/1963, citata); BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, 182; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Roma, 1959, 35 ss., a cui parere il diritto all'immagine ha la natura di diritto assoluto patrimoniale, in quanto diritto di esclusiva, inteso sia nel suo aspetto positivo, di facoltà di riprodurre ed usare il ritratto, sia nel suo aspetto negativo, di possibilità di escludere tutti i consociati da un pari utilizzo.

2. Nell'ordinanza pubblicata della Pretura romana, il giudice ritiene pienamente sussistente la giustificazione dalla notorietà, e pertanto la liceità della pubblicazione delle foto. Perciò, il riferimento che egli fa ad un « consenso tacito », presumibile dato il precedente contegno della Loren, è un sovrappiù. Un breve indugio anche su questo punto ci sembra tuttavia opportuno, data l'importanza pratica e le notevoli implicazioni della questione.

Nello spazio non coperto dalle cause di giustificazione previste dall'art. 97 l. aut., la diffusione dell'immagine altrui può venire le-

fermatasi in maniera antitetica rispetto alla originaria collocazione e non più confacente alle modalità dell'esordio.

La pubblicazione non può nuocere neppure alla sua figura di moglie e di madre, che non può essere intaccata da pregresse prestazioni professionali di per sé non volgari, né disonorevoli.

Ciò posto, ed escluso il carattere lesivo delle immagini pubblicate, nel senso sopra precisato, sotto il profilo dell'attentato (che non sussiste) all'onore, al decoro o alla reputazione dell'attrice, è da rilevare che le fotografie fanno parte di un servizio redazionale che ha inteso illustrare, in occasione del compimento dei 50 anni di età, gli anni difficili degli

gittimata soltanto dal « consenso » dell'interessato. Se tale consenso manca, il soggetto può agire in giudizio ed ottenere la tutela inibitoria e il risarcimento dei danni.

Secondo DE CUPIS, *op. cit.*, p. 297, dato che la legge parla, implicitamente, di « consenso », non si può escludere che esso possa anche essere tacito: ma, trattandosi di materia delicata, l'A. raccomanda una prudente *interpretatio voluntatis*. Un caso è, ad es., ravvisabile nel fatto di chi si accompagna ad un soggetto celebre; o nel caso che un soggetto, modello di professione, si lasci ritrarre nudo: è implicito allora il consenso alla esposizione del ritratto, in luoghi, però, riservati a finalità artistiche (come musei, gallerie), e non invece in luoghi privi di questo carattere (come potrebbe essere un club notturno).

La giurisprudenza, correttamente, richiede un esame puntuale approfondito perché si possa desumere il consenso tacito.

La sentenza Cass. 29 novembre 1973, n. 3290 (in *Foro pad.*, 1975, I, 20, con nota di HAUPT, *La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine*) desume il consenso dall'essere stato il soggetto fotografato in atteggiamento compiaciuto e in casa di un conosciuto agente pubblicitario.

Altri elementi che lasciano presumere il consenso sono, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di una collaborazione attiva del ritrattato all'esecuzione della fotografia, in quel particolare atteggiamento; la qualità di modello professionale del soggetto; la pattuizione di un corrispettivo.

Tra le molte pronunce, v. le interessanti Cass. 29 ottobre 1963, n. 2870, in *Foro it.*, 1963, I, 2073, che parla di consenso implicito; nel merito, App. Roma 25 gennaio 1963, in *Temì rom.*, 1963, 105; Trib. Milano 30 settembre 1965, in *Mon. trib.*, 1965, 275; Pret. Roma 13 novembre 1967, in *Foro it.*, 1968, I, 291 (secondo cui « la pubblicazione... è da ritenersi lecita in quanto prevedibile » al momento in cui il consenso fu prestato); Trib. Milano 27 febbraio 1969, in *Mon. trib.*, 1969, 580; in modo « rigoroso », circoscritto ai fini e all'uso per cui può presumersi concesso, va accertato il consenso tacito per le tre decisioni della Pretura romana, 12 novembre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, 148; 28 aprile 1975, in *Dir. aut.*, 1975, 424; e 30 novembre 1977, in *Giur. merito*, 1977, I, 55.

Per chiudere sul punto, ricordiamo alcune questioni, tuttora aperte. Una è quella intorno all'esatta portata delle esimenti, legali e volontarie: vale a dire, intorno al tipo esatto di condotta che esse rendono lecita. Così, riguardo il consenso tacito, ci si chiede se

esordi dell'attrice con i films girati quando la stessa aveva 18 anni. Sono una serie di fotografie esposte a corredo di un testo scritto con finalità anche celebrativa, a mo' di rassegna storico-biografica in relazione ai più rilevanti avvenimenti dell'epoca.

Appare evidente, perciò, il complessivo intento informativo (che non esclude, è ovvio, il concorrente fine commerciale) che ha animato la società resistente nel pubblicare le foto in esame, nell'esercizio del diritto di ricerca e divulgazione, nell'esplicazione della sua libertà di cronaca e di manifestazione del pensiero a mezzo stampa.

La « sicura rilevanza sociale » della notizia, illustrata fotograficamente, trova conferma nel fatto che le fotografie in esame (o, almeno alcune di esse, della stessa serie e dello stesso carattere) sono state pubblicate da diversi giornali o periodici, e non soltanto da riviste di tipo particolare (avvezze, per l'abituale contenuto leggero, frivolo, mondano o scandalistico, ovvero erotico, dei loro servizi, a suscitare la curiosità individuale), ma anche da settimanali notoriamente « seri » (come « Epoca », « Amica »), in corrispondenza, perciò, di un preciso interesse pubblico alla informazione, stimolato e ravvisato anche da un « fatto-notizia » di indubbia rilevanza giornalistica e cioè dalla recente ricorrenza del 50° compleanno dell'attrice, che è stato oggetto di particolari celebrazioni, risultate, ovunque, « didascaliche ed affettuose », come sottolineato da un settimanale.

È innegabile, d'altra parte, l'interesse del pubblico, specie giovanile, a conoscere gli esordi (ormai lontani nel tempo) di un'attrice, assurta, poi, al rango di « diva » di livello internazionale.

Se si tiene presente, poi, che la diffusione delle immagini è avvenuta non nel contesto di notizie e di indiscrezioni pubblicate sulla vita privata dell'attrice, con violazione quindi della sua sfera di intimità privata, ma in collegamento con la notorietà, cioè in riferimento al particolare campo dell'attività di essa, ripresa non in atteggiamenti manifestati in una sfera di esclusiva riservatezza della persona (lasciando da parte le inutili polemiche sollevate tra le parti in ordine alle finte « foto rubate » provocate dalla

stessa Loren, giusta poco accreditate indiscrezioni giornalistiche), ma in occasione di prestazioni professionali inerenti alla sua attività di interprete cinematografica, e se si considera che non si tratta, nella specie, di sfruttamento della notorietà altrui per fini di mero lucro o di promozione o pubblicità commerciale (v. ordinanza 19 maggio 1984, sopra citata, in causa Tucci c. Soc. Longanesi), essendo chiaramente presenti finalità di divulgazione e informazione, deve trarsi la doverosa conclusione che non ricorre, nella specie, alcuna forma di utilizzazione indebita dell'immagine altrui.

Non può escludersi, infatti, la efficacia scriminante della notorietà, che opera, in concreto, quale causa di giustificazione, essendo la divulgazione funzionale alle esigenze della pubblica informazione, anche nei confronti delle riviste a contenuto erotico (« per soli uomini »), a cui è stata riconosciuta talvolta dignità culturale e alle quali, comunque, non può negarsi la natura di pubblicazioni costituenti mezzo di manifestazione del pensiero, aventi diritto, quindi, a piena tutela della libertà di stampa e di informazione (entro certi limiti, ovviamente), a norma delle disposizioni costituzionali e a garanzia della libera circolazione delle idee, su cui si fonda la democrazia (specie se è vero, come non è contestato, l'assunto della resistente secondo cui la rivista « Playmen » sarebbe stata recentemente ammessa a godere dei contributi previsti dalla legge sull'editoria, essendo stata riconosciuta dalla competente commissione come appartenente al novero dei periodici aventi contenuto di carattere « politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale »).

In definitiva, ricorre, in modo evidente, uno dei casi di libera utilizzazione delle immagini, previsti dalle sopra citate disposizioni legislative.

Non sarà inutile rilevare che nello stesso senso della soluzione qui adottata e con riferimento a fattispecie analoga di fotografie pubblicate sulla rivista « Playmen » della stessa S.p.A. Tattilo Editrice, si è già espressa la giurisprudenza di questa Pretura con l'ordinanza, già citata, dell'8 gennaio 1982, emessa su ricorso proposto da Edwige Fe-

nech, ove si afferma il principio che ricorrono entrambi i requisiti (pur richiesti alternativamente dall'art. 97 l. d'autore ai fini della giustificazione della riproduzione senza il consenso della persona ritratta) della « notorietà » della medesima e del collegamento a fatti « di interesse pubblico o svoltisi in pubblico », allorché l'interessata sia attrice di grande notorietà e le immagini oggetto di contestazione siano riferibili a films, cioè ad oggetti considerabili, *lato sensu*, come fatti caratterizzati dal requisito della pubblicità.

Nella specie, e per concludere anche sul punto riguardante l'origine delle foto, oggetto di viva contestazione tra le parti, risulta dall'estratto della Enciclopedia dello Spettacolo, di S. D'Amico

quello a farsi ritrarre include, o meno, quello alla divulgazione dell'immagine. Secondo Trib. Milano, 9 aprile 1964, in *Rass. dir. cinem.*, 1965, 28, dall'aspetto sorridente, in foto, dell'attore e dei suoi familiari, può arguirsi soltanto il consenso a farsi fotografare: non invece quello alla pubblicazione delle foto, perché « altro è il consenso a farsi fotografare e altro è il consenso a far pubblicare la fotografia ». Analogamente, altri osserva (GUGLIELMETTI, *Fotografia di persona nota e provvedimenti d'urgenza*, in *Giur. merito*, 1974, 304) che tutte le scriminanti giustificano la riproduzione del ritratto, intesa come mera esecuzione, e non la sua diffusione: è una interpretazione lessicalmente illegittima intendere « riproduzione » come « duplicazione », « moltiplicazione » di un modello, e credere che la ripresa in sé non sia giuridicamente rilevante.

Quest'ultima è invece l'opinione di maggioranza e della stessa Pret. Roma 16 dicembre 1970, annotata da tale autore nel luogo appena richiamato. Su ciò v. anche BENINI, *Spunti sulla tutela del diritto all'immagine*, nota a Pret. Roma 7 febbraio 1977, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1063.

Sulla natura del consenso, cfr. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova 1959, p. 164: il consenso non trasferisce, in nessun caso, ad altri un diritto eminentemente indisponibile — così se è espresso in un contratto come in un atto unilaterale, sia concesso dietro corrispettivo che senza alcun compenso —; ma implica soltanto un *patù*, rispetto all'altrui *facere*: ha dunque le caratteristiche di un atto autorizzativo o, addirittura, di una concessione di diritto privato.

Certo non prive di fondamento sono le osservazioni di HAUPT, *La funzione ecc.*, cit.: l'efficacia legittimante del consenso andrebbe, forse, limitata, dato il rischio che esso venga prestato in situazioni di debolezza economica o psicologica. Lo stesso carattere pecuniario del risarcimento del danno alla persona determina una valutazione in denaro dell'interesse, che può condurre ad una « commercializzazione degli attributi fisici e morali e della persona stessa ».

3. Le due decisioni riportate consentono un esame comune sotto il terzo profilo.

Pure in assenza di un pregiudizio al diritto all'immagine e alla riservatezza, allorché vi sia la notorietà del soggetto e la non privatezza delle immagini, è però possibile che le modalità e le circostanze della pubblicazione siano idonee a concretizzare una le-

(1959) esibito dalla soc. resistente e particolarmente attendibile, che la Loren « nel 1953 cominciò a farsi notare in ruoli di contorno, dove esibì con generosità (specie nelle copie destinate al mercato estero), le sue grazie esuberanti ». Nessun dubbio, quindi (tenuto conto dell'abbondante produzione documentale fornita da parte resistente) che le fotografie di cui trattasi si riferiscono a fotogrammi o a foto di scena di films dalla stessa attrice interpretati all'inizio della sua carriera e destinati alla circolazione.

Alla stregua di tali considerazioni e ritenendo superata ed assorbita ogni altra questione dibattimentale tra le parti ed egregiamente illustrata dai rispettivi difensori (in particolare sulla esistenza e validità di un consenso alla pubblicazione delle immagini, qui ritenuto non ne-

cessario), s'impone il rigetto del ricorso, pur con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, che appare equa, attese le peculiari circostanze del caso.

(*Omissis*).

sione all'onore e alla reputazione della persona ritrattata (o anche — ma questo è effetto che può semplicemente aggiungersi all'altro — di un terzo soggetto).

Il caso deciso dal Pretore di Milano riguarda la pubblicazione di una foto (attuale) di due noti cantanti, nella quale essi sono ritratti insieme e così come appaiono in un giro di spettacoli che stanno compiendo in tutta Italia, nella copertina interna di un disco che reca incise, invece che le canzoni, a due voci, del recente concerto, cui l'immagine allude, alcune loro vecchie registrazioni, peraltro individuali. Da notare che la casa discografica convenuta è titolare dei diritti sulle registrazioni; però, come si legge nel ricorso, le modalità della pubblicazione ledono l'onore e la reputazione dei cantanti perché « proporre vecchie registrazioni e vecchie interpretazioni con l'immagine odierna, e non individuale dei due cantanti (...) svislisce il prestigio acquistato nel frattempo dagli artisti ». Il pretore, come si può vedere, aderisce alla tesi dei ricorrenti, concedendo l'inibitoria.

Nella vicenda di cui Sofia Loren è protagonista, si tratta invece di fotogrammi e foto di scena di vecchi films (immagini remote) che vengono pubblicati su di un certo settimanale, nell'ambito di un servizio celebrativo dei cinquant'anni dell'attrice. La notorietà di questa e delle foto giustificherebbe senz'altro la diffusione, purché non sussistesse nessun pregiudizio, *ex art. 97 co. 2 l. aut.*, all'onore, alla reputazione e al decoro di lei. Ora, il giudice ritiene inesistente tale pregiudizio: le fotografie sono, infatti, per nulla « oscene o sconvenienti », in fatto; e non ledono quel « soggettivo sentimento di costumatezza e di decoro » che si assume violato (sul valore, oggettivo o soggettivo, dei concetti di onore, reputazione e decoro, v. ancora, sempre nel senso che, in diritto civile, è il criterio soggettivo che va adottato, Pret. Roma 16 dicembre 1970, cit.). Il giudice non ammette pertanto che il solo « pentimento » e « ripudio » degli originari atteggiamenti possa in sé giustificare la concessione della tutela. Osserviamo che il c.d. diritto a cambiare idea, non volendo più essere dipinto con la personalità di una volta, che non corrisponde più a quella che il soggetto ritiene oggi di aver acquisito, si lega al diritto all'« identità personale », inteso come diritto ad essere conosciuti e rappresentati per quello che realmente si è (o si presume di essere). È certo che la verifica eventuale di una violazione di questo diritto può comportare compli-

**PRETURA MILANO  
25 FEBBRAIO 1985**

**PRETORE:**                   **SORRENTINO**  
**PARTI:**                   **FIVE RECORDS S.R.L.,**  
                                  **VANONI, PAOLI**  
                                  *(Avv. Dotti, Bernardini De Pace)*  
**ARISTON MUSIC S.R.L.,**  
**DISCHI RICORDI S.P.A.**

**Persona (diritti della) • Persona  
nota • Fotografie attuali riferite  
ad opere remote • Lesione  
dell'onore e della reputazione •  
Sussistenza.**

*È illecito, in quanto lesivo dell'onore e della reputazione, l'accostamento di fotografie recenti ad opere remote, tale che possa ingenerare nel pubblico un giudizio di disvalore sulle attuali qualità artistico-professionali del soggetto (nella specie, una fotografia di due cantanti ritratti insieme accompagnava un disco recante loro registrazioni remote, ed individuali).*

Visto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del giorno 8 maggio 1985 ore 10,30 concedendo ai ricorrenti termine fino al giorno 28 febbraio 1985 per notificare alle controparti (anche a mezzo telex e telefax) copia del ricorso e del presente decreto, con il quale il Pretore, vista la documentazione allegata, ritenuta l'urgenza di provvedere ex art. 689 cod. proc. civ. per evitare l'aggravamento del lamentato danno *in itinere* — inibisce — provvisoriamente alla Ariston Music S.r.l. ed alla Dischi Ricordi S.p.A. di Milano, nonché ai rispettivi distributori, l'ulteriore diffusione e vendita del doppio album LP « Vanoni-Paoli sempre » nella confezione descritta in ricorso ed allegata agli atti, o in altra confezione che possa creare nel pubblico la convinzione che il doppio disco costituisca la

registrazione del concerto « Vanoni-Paoli insieme » attualmente in corso di esecuzione in varie città italiane.

cate indagini rispetto ad atteggiamenti esterni ed anche psicologici. Sul punto la letteratura è oramai vasta, e ad essa rimaniamo.

Qui vogliamo invece richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali. In primo luogo, si veda Pret. Roma (ord.), 14 ottobre 1967, in *Foro it.*, 1968, I, 287, con nota di L.M.F. (da consultare per la menzione dei casi meno recenti), dove la diffusione di foto di un attore, scattate durante la ripresa di un film e pubblicate secondo una sequenza erotica costruita dall'autore della pubblicazione, è considerata lesiva della reputazione e dell'onore; Pret. Roma 16 dicembre 1970, cit.: l'attrice Magda Konopka, spesso ritratta in passato in abbigliamento succinto con il suo consenso, di fronte a un'ulteriore pubblicazione di sue fotografie nude chiede la tutela inibitoria, per lesione dell'onore; ma il pretore la nega perché, in assenza di ogni comunicazione esterna, non rilevano eventuali mutamenti interiori nel proprio modo di intendere i concetti di « onore », « decoro », « reputazione ». V. pure Pret. Roma 12 novembre 1975, in *Giur. merito*, 1977, I, 56, con nota di FABIANI, *Tutela dell'immagine e limiti del consenso alla pubblicazione* (qui è negata la tutela, in quanto in passato l'attrice aveva consentito alla pubblicazione di foto analoghe su quel genere di stampa).

Diversa è l'ipotesi che, diffondendo con certe modalità e in un dato contesto l'immagine di un soggetto, si leda l'onore e la reputazione non (o non solo) del soggetto stesso, ma (anche) di un terzo. Se il consenso dell'individuo fotografato serve infatti ad escludere l'illiceità nei propri confronti, nulla può rilevare rispetto al terzo estraneo. Un caso di tal fatta è quello deciso da Trib. Milano 12 aprile 1956 (in *Foro pad.*, 1957, I, 1248, con nota di DE CUPIS, *Divulgazione dell'immagine e lesione dell'onore di terzo soggetto*), ove il terzo era l'Istituto delle Orsoline, lesa, nella sua rispettabilità e credibilità, dalla divulgazione di fotografie scabrose di una ragazza educata in questo istituto: il quale, viceversa, come si legge, era ispirato « a principi morali incompatibili con l'esibizione e l'esaltazione della venustà fisica ». Un altro caso è in Pret. Roma 14 ottobre 1967, cit.: la pubblicazione delle immagini del film, secondo un'immaginaria sequenza, lede l'onore e la reputazione del regista, autore anche del soggetto e della sceneggiatura, perché stravolge il senso e il contenuto del suo lavoro (con lesione, perciò, anche del suo diritto d'autore).

LOREDANA NAZZICONE